

XI. Diritti civili e politici

LE GENERAZIONI DEI DIRITTI FONDAMENTALI

- 1) I **diritti civili** dallo Stato (inizio XIX sec.)
- 2) I **diritti politici** nello Stato (seconda metà XIX – inizio XX sec.)
- 3) I **diritti sociali** mediante lo Stato (seconda metà XX sec.)
- 4) I diritti della **persona** (fine XX – inizio XXI sec.)

XI. Diritti civili e politici

LA LIBERTA' PERSONALE

Articolo 13 Cost.

1. La libertà personale è inviolabile.
 2. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale (...)
- La libertà personale **inviolabile** non perché assoluta o illimitata ma sottratta al potere di revisione costituzionale
 - **Soggetto:** diritto spettante a tutti: cittadini, stranieri, apolidi
 - La tutela della libertà **fisica** (storico *habeas corpus*: «abbi il tuo corpo»)➤ riferimento ai suoi provvedimenti restrittivi in base al criterio quantitativo (escluso rilievi segnalatici, fermo d'identificazione)

XI. Diritti civili e politici

Articolo 13.4 Cost.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»

- La tutela della libertà **morale**: tramite obblighi che comportano una **degradazione giuridica** della **personalità morale** e **dignità sociale** della persona (art. 3 Cost.) (criterio qualitativo) perché incidono sulla libertà
 - **non fisica** (misure di prevenzione sociale: es. obblighi imposti al sorvegliato speciale, d.a.spo. con obbligo di firma in questura)
 - **morale** impedendogli capacità di autocontrollo (siero della verità, ipnosi, macchina della verità)

XI. Diritti civili e politici

Le garanzie a tutela della libertà personale

La riserva di legge

Articolo 13.2 Cost.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non (...) nei soli casi e modi previsti dalla legge

- **Riserva di legge statale** (art. 117.2./Cost.) **assoluta** su soli
 - **casi** (reati – presupposti misure di sicurezza)
 - **modi** (codice di procedura penale)

XI. Diritti civili e politici

Le garanzie a tutela della libertà personale

La riserva di giurisdizione

Articolo 13.2 Cost.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria...

- **Riserva di giurisdizione** = giudice e non più pubblico ministero
 - **motivazione** dell'atto limitativo (artt. 24.1 e 111.6 Cost.)
- **Illegittimità di atti limitativi privati** (art. 600 ss. c.p.)
 - tranne arresto in flagranza di reato con immediata consegna alla polizia giudiziaria (art. 383 c.p.p.)
 - il problema delle misure limitative adottate da genitori o nelle comunità di recupero dei tossicodipendenti

XI. Diritti civili e politici

I provvedimenti straordinari e provvisori limitativi della libertà personale

Articolo 13.3 Cost.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore alla autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi d'ogni effetto

- In deroga alle garanzie, intervento dell'autorità di pubblica sicurezza ulteriormente limitato (riserva di legge assoluta)

XI. Diritti civili e politici

- 1) indicazione tassativa per legge dei casi di eccezionale necessità ed urgenza
 - a) **arresto in flagranza di reato** da parte della polizia giudiziaria
 - b) **fermo pre-cautelare di polizia giudiziaria** nei confronti di gravemente indiziato di reato da parte del pubblico ministero o, in subordine, della polizia giudiziaria
- 2) comunicazione entro 48 ore all'autorità giudiziaria e convalida di quest'ultima entro le successive 48 ore

XI. Diritti civili e politici

LA LIBERTA' DI DOMICILIO

Articolo 14 Cost.

1. Il domicilio è inviolabile.
2. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale

- **Soggetto:** ogni persona fisica o giuridica
- **Oggetto: libertà nel proprio domicilio di**
 - a) **ammettere** (*ius admittendi*) una o più persone
 - b) **escludere** (*ius prohibendi*) l'accesso altrui
 - c) **svolgere qualunque attività** (anche se in pubblico vietata)
 - purché lecita: gioco d'azzardo

Libertà di poter **trasferire** il proprio domicilio

XI. Diritti civili e politici

La nozione costituzionale di domicilio

- Per quanto «inviolabile» il domicilio **non è definito in Costituzione** se non in relazione ai suoi provvedimenti limitativi: ispezioni, perquisizioni, sequestri
- No nozione **civile** e **fiscale**: sede principale affari e interessi (artt. 43 c.c. e 59 d.p.r. 600/1973)
- Oltre nozione **penale**: abitazione o altro luogo di privata dimora (camera d'albergo, roulotte, camper, tenda) o loro appartenenze (garage, cortile, cantina, stalla) (artt. 614 e 615-*bis* c.p.)

XI. Diritti civili e politici

- Domicilio come **proiezione spaziale** della libertà personale: ogni luogo o oggetto di cui si dispone a titolo privato da cui si abbia il diritto di escludere altri: es. stabilimento industriale, circolo, stanza in ufficio o in albergo; bagagliaio (C. cost. 88/1987); auto (senza vetri oscurati): pro C. cost. 88/1987; contra Cass. 10095/2001; 8009/2002); borsa, valigia, trolley, zaino ma se portati addosso = art. 13 Cost. (C. cost. 88/1987)
- **Interpretazione estensiva:**
 - diritto alla riservatezza (art. 615-*bis* c.p.)
 - diritto alla casa (v. anche art. 47.2 Cost.)

XI. Diritti civili e politici

Articolo 14.3 Cost.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali

- Solo provvedimenti di carattere ricognitivo (accertamenti e ispezioni anziché perquisizioni o sequestri) – della PA (Prefetto), senza riserva (prima o dopo) di giurisdizione, in base ad apposite leggi speciali per soddisfare interessi generali

- **motivi di sanità** (controllo alimenti; ispezioni igieniche)
- **motivi di incolumità pubblica** (locali soggetti ad autorizzazioni)
- **fini economici** (sicurezza luoghi di lavoro ex art. 41 Cost.)
- **fini fiscali** (verifiche tributarie)

XI. Diritti civili e politici

LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO

Articolo 16.1 Cost.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

- Libertà di circolazione e di soggiorno strettamente correlata alla libertà personale, ma vi sono differenze tra artt. 13 e 16 Cost.
 - **soggetto**: persona / cittadini (specie dell'U.E.)
 - **limiti**: riserva di legge assoluta / relativa-rinforzata
 - **autorità competente**: giudiziaria / amministrativa

XI. Diritti civili e politici

I limiti alla libertà di circolazione e soggiorno

- **Stabiliti dalla legge “in via generale”**, cioè per tutti in applicazione del principio d’eguaglianza, senza discriminazioni contro singoli (oppositori al fascismo; divieto ragioni politiche) o gruppi sociali (negri, zingari, immigrati)
- **Motivi di sanità o sicurezza di carattere generale** (epidemie, calamità) **o individuale** (socialmente pericoloso; contagiato)
- **Eseguiti dall’autorità amministrativa** (riserva di legge relativa)
 - accerta in concreto i motivi di sanità o sicurezza previsti
 - vi dà esecuzione in riferimento a situazioni individuali (provvedimenti: quarantena, misure di prevenzione) o generali o particolari (DPCM o ordinanze: divieto di accesso e uscita da località infette, di sbarco in caso di epidemia; sgombero edificio pericolante; coprifuoco)

XI. Diritti civili e politici

- **Limiti per motivi di** (riserva di legge rinforzata per contenuto)
 - **sanità** (es. cordone sanitario durante COVID-19)
 - **sicurezza** interpretata in via estensiva: non solo incolumità fisica ma anche “ordinato vivere civile” (C. cost. 2/1956, 126/1962 su misure di prevenzione sociale)
- **Divieto di restrizioni per motivi politici**
 - cessazione effetti dell’unica eccezione prevista dalla XIII disp. trans. fin.: divieto di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale per gli ex Re di casa Savoia, le loro consorti ed i loro discendenti maschi (legge cost. 1/2002)

XI. Diritti civili e politici

LIBERTA' DI RIUNIONE

Articolo 17.1 Cost.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

- **Soggetto:** diritto soggettivo ad esercizio collettivo spettante ai cittadini e – salvo situazioni particolari - stranieri
- **Oggetto:** volontaria compresenza di più persone in uno stesso luogo in un tempo predeterminato e per uno scopo comune prestabilito (lezione; convegno, trattenimenti, spettacoli; corteo/processione (in movimento))
- **Riunione diversa da:**
 - ASSOCIAZIONE perché legame sociale materiale (anziché astratto), non duraturo, né stabile, né organizzato
 - ASSEMBRAMENTO perché non occasionale (eguale tutela)

XI. Diritti civili e politici

I diversi luoghi in cui può svolgersi una riunione

- Diversità tra luogo privato, pubblico o aperto al pubblico in base all'**accessibilità del luogo** secondo volontà dei promotori
- **Riunioni in luogo privato** ad uso esclusivo degli invitati (casa di un amico, circolo privato, museo o biblioteca pubblica)
- **Riunioni in luogo aperto al pubblico** ad accesso pubblico volontario tramite ingresso, libero o limitato (cinema, stadio, chiesa)
- **Le riunioni in luogo pubblico:** luogo di pubblico transito illimitato (piazza, strada, ecc.)

XI. Diritti civili e politici

La convocazione delle riunioni

Articolo 17 Cost.

2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

- **Riserva di legge (implicita) relativa**
- **Riunioni in luogo privato o aperto al pubblico**
 - né preavvisate
 - né preventivamente vietate per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, che spetta piuttosto agli organizzatori garantire anche tramite servizio d'ordine privato

XI. Diritti civili e politici

- **Le riunioni in luogo pubblico** (numero rilevante di persone)
 - soggette non ad autorizzazione ma obbligo-onere di preavviso almeno 3 giorni prima all'autorità di pubblica sicurezza (Questore)
 - pena non scioglimento riunione per non sacrificare il diritto dei partecipanti
 - ma responsabilità penale non degli oratori ma dei promotori per “manifestazione senza preavviso” (art. 18 TULPS)
 - tutela di diritti costituzionali altrui
 - chiusura strade, servizio d'ordine privato

XI. Diritti civili e politici

I limiti alla libertà di riunione: il divieto preventivo

- Limiti riguardanti **non il contenuto** ma **le modalità** della riunione
- Il Questore può impedire che la riunione abbia luogo o prescriverne diverse modalità di tempo e di luogo (art. 18.4 Tulpas)
 - per **comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica** (art. 17.3 Cost.)
 - per ragioni di ordine pubblico; sanità pubblica (art. 32 Cost.); moralità (buon costume ex art. 21.6 Cost.): il sì al gay pride

XI. Diritti civili e politici

Lo scioglimento della riunione

- La riunione va sciolta, qualunque ne sia il luogo, se non (più) pacifica (fatto soggettivo) e senz'armi (fatto oggettivo) (art. 17.1 Cost.)
 - tranne che basti allontanare o fermare isolati

XI. Diritti civili e politici

LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE

Art. 18.1 Cost.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente...

- **Associazione**: insieme di soggetti legati da un vincolo ideale comune che danno vita ad un'organizzazione stabile per il perseguimento di un fine comune di varia natura
- Diritto collegato all'art. 2 Cost.: **formazioni sociali**
- Tutela costituzionale delle **specifiche associazioni**
 - **partiti** (art. 49) e **gruppi parlamentari** (artt. 72-82); **sindacati** (art. 39); **confessioni e associazioni religiose** (artt. 8 e 19-20); **comunità di lavoratori e utenti** (art. 43), **cooperative** (art. 45)

XI. Diritti civili e politici

- Diritto di
 - costituire, senza autorizzazione, un'associazione (*libertà positiva di associazione*)
 - formare più associazioni con lo stesso fine (*libertà delle associazioni*)
 - di darsi liberamente un'organizzazione interna (art. 36-42 c.c.) anche lesiva dei principi costituzionali (circolo per soli uomini o cattolici)
 - ma non di aderire ad un'associazione

XI. Diritti civili e politici

- Diritto **negativo** di non aderire («liberamente») ad un'associazione o di recedervi (**libertà negativa dalle associazioni**)
 - le associazioni obbligatorie, in cui il diritto di associazione è subordinato all'interesse pubblico (Ordini professionali, Federazioni sportive, Consorzi obbligatori)
 - incostituzionali se manca tale interesse: diritto degli ebrei di non aderire alle Comunità israelitiche (C. cost. 239/1984); cacciatori di non aderire a FederCaccia (C. cost. 69/1962).

XI. Diritti civili e politici

Il limite-garanzia espresso alla libertà di associazione

Art. 18.1 Cost.

[diritto di associarsi liberamente] senza autorizzazioni per i fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale

- **Divieto di autorizzazioni**
- **Corrispondenza** tra ciò che non è vietato al singolo e ciò che può perseguirsi in forma associata

XI. Diritti civili e politici

Le associazioni vietate

Articolo 18.2 Cost.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare

- Associazioni vietate **non per il fine** ma per modalità d'azione
- **Le associazioni segrete vietate**
 - non in sé perché tengono segreti finalità, soci o attività
 - ma inoltre interferiscono sull'esercizio delle funzioni degli organi costituzionali (l. 17/1982 dopo scandalo P2)

XI. Diritti civili e politici

- **Le associazioni politiche di carattere militare** vietate non perché che fanno uso di armi ma perché perseguono scopi politici, anche indiretti, con un'organizzazione di tipo militare “mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia” (art. 1.4 d.lgs. 43/1948)
 - escluse associazioni **sportive** e istituti **culturali ed educativi** (boy scout) (art. 1.2)
 - in particolare alle associazioni collegate con **partiti** è vietato dotare i propri aderenti di uniformi e divise (art. 2.1: squadre fasciste; camice verdi Lega Nord; ronde (l. 94/2009)

XI. Diritti civili e politici

XI. Diritti civili e politici

LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA

Articolo 15 Cost.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

- Corrispondenza e comunicazione quali particolari manifestazioni del pensiero (art. 21 Cost.)
 - a) effettuata** per via “epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero (...) con ogni altra forma di comunicazione a distanza” (art. 616.4 c.p.):
 - e-mail, sms, servizi VOIP, mailing list, newsgroup, chat..
 - b) personale e intersoggettiva:** comunicazione tra soggetti determinati o determinabili

XI. Diritti civili e politici

- c) **riservata** per *animus* del mittente
 - no ad alta voce o per mezzo radio-tv; busta aperta; cartolina

- d) **attuale**: comunicazione non storica, artistica o letteraria
 - es.: le corrispondenze epistolari

- Dalla tutela della libertà di comunicazione al **diritto alla riservatezza** come diritto a mantenere riservati, salvo volontà contraria, aspetti personali della propria vita privata (*right to be let alone*)

XI. Diritti civili e politici

Oggetto: libertà e segretezza delle comunicazioni

- **Libertà** di scegliere mezzo, destinatario e contenuto della comunicazione (senza limite del buon costume)
- **Segretezza**: il contenuto della comunicazione non deve essere né rivelato dal mittente o dal destinatario (l. 69/2019 sul *revenge porn*), né conosciuto da soggetti da loro diversi
- **Libertà e segretezza** sono aspetti
 - complementari: la corrispondenza è libera perché segreta e segreta per poter essere libera
 - distinti: corrispondenza segreta anche quando non libera (fermo); libera anche quando non segreta (intercettazione)

XI. Diritti civili e politici

Le garanzie a tutela della libertà di comunicazione Articolo 15.2 Cost.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge

- **Limitazioni** solo per
 - atto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione)
 - principalmente giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento: sequestro corrispondenza; intercettazioni
 - con le garanzie (e non nei casi) stabilite dalla legge (riserva di legge)

XI. Diritti civili e politici

- **Mancata previsione dei poteri preventivi dell'autorità di pubblica sicurezza in caso di necessità ed urgenza.** Solo
 - apertura immediata autorizzata dal p.m. di plichi contenenti fonti di prova altrimenti disperse (art. 353.2 c.p.p.)
 - fermo provvisorio di corrispondenza (anche da parte addetti servizio postale) (art. 353.3 c.p.p.)

XI. Diritti civili e politici

LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE

Articolo 21.1 Cost.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione

- La libertà di manifestazione del pensiero come “pietra angolare” della democrazia pluralista (e non protetta)
 - tanto più se anticonformista (negazionismo) ed antisistema
- Libertà non solo di **manifestare** il pensiero ma soprattutto di **divulgarlo** (C. cost. 1/1956)
 - ad una pluralità indeterminata di destinatari
 - diversa da libertà di comunicazione (art. 15 Cost.)
 - tutte le modalità (orali e scritte) ed i tipi del proprio pensiero
 - con ogni mezzo di diffusione: cinema, teatro, radio, tv, internet

XI. Diritti civili e politici

Soggetto

- Tutti, inclusi stranieri, formazioni sociali, enti
- La particolare tutela della
 - a) libertà di **culto religioso** (art. 19 Cost.)
 - b) **insindacabilità** (parlamentari, consiglieri regionali, giudici costituzionali, membri Csm) in base al nesso funzionale tra espressioni ed esercizio delle funzioni
 - c) libertà di **insegnamento** (art. 33.1 Cost.)

XI. Diritti civili e politici

Il buon costume quale unico limite esplicito alla libertà d'espressione: Articolo 21.6 Cost.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

- Il buon costume
 - non morale corrente o coscienza etica ma comune senso del pudore e della pubblica decenza
 - limite storico e non assoluto
 - anticoncezionali, nudo
 - tranne arte e scienza (art. 33 Cost.)

XI. Diritti civili e politici

- Divieto di pubblicare (specie nella stampa destinata a fanciulli e infanzia) di immagini impressionanti o raccapriccianti tali da turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da provocare il diffondersi di delitti e di suicidi (artt. 14 e 15 l. 47/1948; art. 114 TULPS)
 - identificato con il “comune sentimento della morale” per rispettare la persona umana (C. cost. 293/2000)

XI. Diritti civili e politici



XI. Diritti civili e politici

I limiti impliciti alla libertà d'espressione La tutela di diritti fondamentali individuali

- Diritto alla **riservatezza**
 - cedevole però rispetto al diritto d'informazione su fatti di pubblico interesse quale condizione imprescindibile della sovranità popolare ex art. 1 Cost. (Cass., civ. 16236/2010)
- La **tutela del diritto all'onore e della reputazione** come espressione della dignità della persona
 - reati d'**ingiuria** (depenalizzato) e **diffamazione** specie su internet...
 - divieto di pubblicazione immagini persone ammanettate

XI. Diritti civili e politici

La tutela di altri interessi costituzionali pubblici

- **Il buon andamento dell'economia nazionale**
 - reato di aggio (art. 501 c.p.)
 - diritto al **segreto** professionale, aziendale, industriale
- **L'interesse al regolare funzionamento e alla realizzazione della giustizia**
 - segreto investigativo e/o istruttorio su atti del procedimento penale cui sono tenuti anche i giornalisti, a meno che d'interesse generale

XI. Diritti civili e politici

- **La tutela dell'onore e del prestigio delle istituzioni:** reati oggi
 - incostituzionali (esposizione bandiere estere)
 - abrogati (ad es. propaganda antinazionale)
 - depenalizzati (vilipendio alle istituzioni, alla bandiera o ai simboli della Repubblica)
 - **reati di opinione** da perseguire non se mera critica all'ordine pubblico ideale ma solo se c'è "concreta idoneità offensiva" a commettere reati (C. cost. 531/2000) in modo da colpire non le idee ma il metodo violento

XI. Diritti civili e politici

- **L'interesse alla sicurezza dello Stato**

- l'obbligo di **segreto** (giudiziario, militare, di Stato, professionale, d'ufficio) cui sono tenuti taluni soggetti (Capo dello Stato, funzionari pubblici, militari, magistrati, appartenenti ai servizi segreti)
 - ma non per quanti segnalino illeciti “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione” (*whistleblowing*)
- reato di **apologia** e **propaganda sovversiva** (art. 272 c.p.) dichiarato incostituzionale (C. cost. 87/1966)
- reato di propaganda per la ricostituzione del **partito fascista** e pubblica esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo, oppure delle sue finalità antidemocratiche, o di idee e metodi razzisti (art. 4 l. 645/1952 modificato da l. 205/1993)

XI. Diritti civili e politici

- **La tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico**
 - reato d'**istigazione a delinquere** e **apologia di reato**
 - divieto di propagandare idee fondate su superiorità razziale o etnica, o istiga a commettere atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
 - aggravante di negazionismo
- **La tutela del sentimento religioso**
- **La tutela dei minori**
 - divieto diffusione identità minori soggetti a procedimento penale; disciplina televisiva

XI. Diritti civili e politici

La libertà di stampa

- Divieto di **autorizzazioni** [alla pubblicazione] o **censure** [sul contenuto] **preventive** sugli stampati (art. 21.2 Cost.)
 - piuttosto obbligo di registrazione presso tribunale civile per evitare stampa anonima e affermare responsabilità del direttore per omesso controllo (C. cost. 3/1956)
- Piuttosto **sequestro successivo** [nei luoghi di diffusione] **per atto motivato dell'autorità giudiziaria** (art. 21.3 Cost.) in due casi previsti dalla **legge sulla stampa** (riserva di legge)
 - 1) delitti espressamente previsti (pubblicazioni contrarie al buon costume, apologia fascismo, plagio, violazione segreto istruttorio)
 - 2) omessa indicazione del direttore responsabile, dell'editore e dello stampatore

XI. Diritti civili e politici

Il sequestro della stampa in casi di assoluta urgenza

Articolo 21.4 Cost.

[Nei due casi suddetti] Quando vi sia **assoluta urgenza** e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, **il sequestro** della stampa periodica può essere eseguito da **ufficiali della polizia giudiziaria**, che devono immediatamente, e non mai oltre **ventiquattro ore**, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto”

XI. Diritti civili e politici

IL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

- Evoluzione del sistema radiotelevisivo: dal monopolio statale tramite concessionaria pubblica (RAI) (C. cost. 59) all'attual
 - pluralismo interno alla Rai quale condizioni legittimità del servizio pubblico
 - pluralismo esterno con più emittenti private